



Comune di
Fontanafredda

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Adottato con deliberazione consiliare n. 51 del 22.10.2020

Modificato con deliberazioni consiliari
n. 71 del 30.11.2020, n. 43 del 02.08.2021
e n. 106 del 27.11.2025



Comune di
Fontanafredda

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART. 3 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART. 4 - ORDINANZE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE

CAPO II - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

ART. 5 - PRINCIPI E DEFINIZIONI

ART. 6 - ESTIRPI E TAGLIO DI SPECIE ARBOREE

ART. 7 - IMPIANTO DI ALBERI E SIEPI

ART. 8 - PRATI STABILI

CAPO III - NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

ART. 9 - PULIZIA DEI TERRENI AGRICOLI INCOLTI

ART. 10 - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL PASCOLO

ART. 11 - ATTIVITÀ AGRICOLE ED ESERCIZIO VENATORIO

ART. 12 - DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

ART. 13 - CANI A GUARDIA DI PROPRIETÀ RURALI

ART. 14 - ACCENSIONE DI FUOCO NELLE CAMPAGNE

ART. 15 - SPIGOLATURE, RASTRELLATURE E RASPOLATURE

CAPO IV - ACQUE

ART. 16 - DEFLUSSO DELLE ACQUE

ART. 17 - IRRIGAZIONE

ART. 18 - GESTIONE DI FOSSI E CANALI

ART. 19 - DISTANZE PER CANALI E FOSSI

ART. 20 - SCARICO NEI FOSSI

ART. 21 - BACINI DI RACCOLTA DELL'ACQUA PLUVIALE

CAPO V - DISTANZE, MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI TERRENI

ART. 22 - DISTANZE PER ALBERI E SIEPI

ART. 23 - SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

ART. 24 - MANUTENZIONE DI STRADE INTERPODERALI DI PUBBLICO
TRANSITO

ART. 25 - ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE E I FOSSI

CAPO VI - GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI DI ALLEVAMENTO

ART. 26 - NORME DI RIFERIMENTO

ART. 27 - SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

ART. 28 - MODALITÀ DI SPARGIMENTO ED INTERRAMENTO DEGLI
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

ART. 29 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER DEIEZIONI E LETTIERE DEGLI
ALLEVAMENTI AVICUNICOLI

ART. 30 - STOCCAGGI E CUMULI TEMPORANEI

CAPO VII - LOTTA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE E GLI ANIMALI NOCIVI

ART. 31 - USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

ART. 32 - PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 33 - DISTANZE DA RISPETTARE NELL'EFFETTUARE TRATTAMENTI CON
PRODOTTI FITOSANITARI

ART. 34 - NUOVI IMPIANTI: DISTANZE DI RISPETTO DALLE AREE SPECIFICHE
PARTICOLARMENTE SENSIBILI E DALLE ABITAZIONI CIVILI NELL'
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

ART. 35 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI A TUTELA DELL'AGRICOLTURA



Comune di
Fontanafredda

BIOLOGICA

ART. 36 - DISTRIBUZIONE DI ESCHE AVVELENATE

CAPO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 - DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 38 - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI ED ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 39 - SANZIONI

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE

TABELLA DELLE SANZIONI

ALLEGATI (DA 1 A 6)



Comune di
Fontanafredda

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole anche se ubicati all'interno del centro urbano, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si osservano le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione e del Comune.

ART. 2

IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente in materia, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ART. 3

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il servizio di polizia rurale è svolto dagli Ufficiali e Agenti di polizia locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 c.p.p. nell'ambito delle proprie competenze che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento, possono essere coadiuvati da un ufficio appositamente costituito o individuato dalla Giunta Comunale.

ART. 4

ORDINANZE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. Il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze in base ai poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale e regolamentare vigente, sono adottate dal Responsabile dell'Area comunale competente.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.



Comune di
Fontanafredda

4. Le ordinanze, in particolare, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

CAPO II SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

ART. 5 PRINCIPI E DEFINIZIONI

1. Si riconosce il valore dell'ambiente naturale e del paesaggio rurale.
2. Per quanto non contenuto nel presente capo, si fa riferimento alla Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Norme in materia di risorse forestali" e al Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres "Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n.9".
3. In sintonia con l'art. 1 comma 1 della L.R. 9/2007 si riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
4. Si considerano **bosco** i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
5. Per quanto concerne la definizione delle aree assimilate a bosco e le esclusioni, si fa riferimento a quanto contenuto nella L.R. 9/2007 articoli 6 e 7.
6. Si definisce **siepe** una fascia di vegetazione (essenze arboree e/o arbustive) costituita da piante poste in filari, di larghezza e forma variabile ed avente per lo più la funzione di frangivento, riparo e delimitazione delle proprietà dei fondi agricoli, nonché funzioni di quinta lungo le sponde dei corsi d'acqua, a difesa ed incremento della biodiversità.
7. Si definisce **boschetto** qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui al comma 4 del presente articolo, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100mq.

ART. 6 ESTIRPI E TAGLIO DI SPECIE ARBOREE

1. Al fine della salvaguardia della struttura campestre comunale, il taglio delle specie arboree deve avvenire in periodo di riposo vegetativo (nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile) e avendo cura di mantenere vitale la capacità vegetativa delle ceppaie al fine di garantire la biodiversità. L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente



Comune di
Fontanafredda

possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.

2. Nelle siepi e nei boschetti potranno essere effettuati tagli, in ogni caso mantenendo alcune piante con funzione riproduttiva. Dove sia possibile, il taglio deve essere netto, senza slabbrature o strappi alla corteccia, il più vicino possibile al suolo, inclinato in modo che non si verifichino ristagni d'acqua.

3. L'eliminazione totale o parziale delle specie arboree e arbustive è ammessa:

a) in caso di presenza o manifestazione di organismi nocivi alle specie stesse e non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata, solo a seguito di riconoscimento e segnalazione del Servizio Fitosanitario e Chimico dell'ERSA FVG o di altro organismo deputato;

b) al fine di facilitare le attività agricole nel caso di accorpamento di fondi agricoli o in occasione di realizzazioni di opere agricole limitatamente alla superficie interessata (es. realizzazione di impianti irrigui) ed è soggetta a comunicazione preventiva al Responsabile dell'Area Ambiente che dovrà essere protocollata in Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio delle operazioni. Il Responsabile avrà facoltà di disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi nonché impartire eventuali prescrizioni sulle modalità di attuazione o compensazione.

4. Nel caso di accorpamento di fondi agricoli, riassetto della proprietà e riordino fondiario, il richiedente l'estirpo dovrà provvedere alla realizzazione di nuovi impianti in compensazione per una superficie pari al 100% di quella espantata garantendo contestualmente, nel caso di siepi e filari, il medesimo sviluppo lineare. Tale attività potrà avvenire nel medesimo mappale o in altri mappali in altra zona rurale del territorio del Comune di Fontanafredda anche non di proprietà del richiedente, secondo un piano di impianto prestabilito da presentare contestualmente alla comunicazione di estirpo.

5. È fatto obbligo al richiedente / proprietario di provvedere a tutte le operazioni attinenti all'impianto compensativo: acquisto piantine, collocazione a dimora, cura e sostituzione delle fallanze. Le operazioni di compensazione dovranno concludersi entro un anno dalla data della comunicazione.

6. È vietata, in prossimità di siepi o zone boscate, la pratica dell'eliminazione della vegetazione mediante l'uso del fuoco.

7. Nei casi in cui si renda necessario espantare siepi (e boschetti) per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 4 del presente articolo.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi le disposizioni contenute:

- nel comma 3 lettera b) del presente articolo, procedendo all'eliminazione di specie arboree/arbustive senza preventiva comunicazione al Comune o senza rispettare le prescrizioni indicate impartite dal Comune o iniziando i lavori di estirpo prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione;

- nel comma 5 del presente articolo, qualora le operazioni di



Comune di
Fontanafredda

compensazione non si concludessero entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione;

- nel comma 6 del presente articolo, procedendo all'eliminazione di vegetazione in prossimità di siepi e zone boscate tramite abbruciamento.

ART. 7

IMPIANTO DI ALBERI E SIEPI

1. Salvo accordi differenti sottoscritti tra confinanti e compatibilmente con quanto prescritto dalle norme tecniche al P.R.G.C., per impiantare alberi, viti, piante da frutto e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art. 892 "Distanze per gli alberi" del Codice civile (metri 3 per alberi ad alto fusto, inteso per tali quelli che raggiungono un'altezza superiore a metri 3, es. pioppo, noci, castagni, cipressi, olmi, ecc...; metri 1,50 per alberi la cui altezza del fusto non supera i metri 3; metri 0,50 per viti, arbusti, siepi, piante da frutto, che non abbiano un'altezza superiore a metri 2,50). Per il taglio di ramie delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 "Recisione di rami protesi e di radici" del Codice civile.

2. I proprietari dei terreni confinanti con la strada pubblica che intendono piantumare alberi o siepi, dovranno attenersi a quanto prescritto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

3. I nuovi impianti arborei o arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con l'impiego di specie autoctone ed ecologicamente coerenti con il sito d'impianto ([allegato 1](#)).

4. Per quanto riguarda i filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, si veda quanto prescritto nell'art. 34 del presente regolamento.

ART. 8

PRATI STABILI

1. Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, l'Amministrazione regionale promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura secondo le modalità previste dalla Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 "Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali".

2. Chiunque violi le disposizioni di cui alla L.R. 9/2009 è soggetto alle sanzioni in essa contenute.

CAPO III

NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

ART. 9

PULIZIA DEI TERRENI AGRICOLI INCOLTI



Comune di
Fontanafredda

1. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti.
2. È fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando la diffusione di rovi ed erbe infestanti, provvedendo all'esecuzione di almeno due sfalci annuali, onde evitare il proliferare di insetti, ratti, bisce, ecc...
3. In caso di inadempienza, l'autorità competente intima, con propria ordinanza, la pulizia delle aree e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio, addebitandone i costi al trasgressore.
4. Nell'eventualità si tratti di terreni inseriti nell'elenco dei prati stabili, per i quali i proprietari o i conduttori abbiano scelto l'opzione della "non coltivazione", si dovrà fare esclusivo riferimento alla normativa specifica.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi le disposizioni contenute nel comma 2 del presente articolo, omettendo di eseguire le operazioni di pulizia dei terreni da rovi ed erbi infestanti, e ciascuno degli sfalci prescritti.

ART. 10

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL PASCOLO

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR n. 320/1954), nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono inoltre osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti, nonché il piano economico delle proprietà silvo-pastorali.
2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente proprietario (allegato 2).
3. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con la preventiva autorizzazione del proprietario o conduttore dei fondi stessi. Tale autorizzazione dovrà avere forma scritta per essere esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia.
4. Il pascolo durante le ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti.
5. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
6. Ai sensi del DPR 320/1954 art. 43, per gli spostamenti fuori comune di residenza l'interessato deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda.
7. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 "Accesso al fondo" e 925 "Animali mansuefatti" del Codice civile, il proprietario o conduttore del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è altresì tenuto al risarcimento dei



Comune di
Fontanafredda

danni.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi le disposizioni contenute:

- nei commi 2-3-4 del presente articolo, pascolando bestiame su terreni pubblici o privati senza avere acquisito preventiva autorizzazione scritta, e per pascolo in ore notturne eseguito in aree non chiuse da idonei recinti;
- nel comma 6 del presente articolo, omettendo di comunicare al Comune l'occupazione dei terreni presi in godimento per il pascolo.

ART. 11

ATTIVITÀ AGRICOLE ED ESERCIZIO VENATORIO

1. Per quanto contenuto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 842 "Caccia e pesca" del Codice Civile e alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
2. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni coltivati a cereali e/o oleaginose; i frutteti specializzati, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto.
3. Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati.
4. L'esercizio venatorio è sempre vietato nei fondi chiusi da recinzione in muratura, rete metallica, siepe viva o altra idonea barriera fisica di altezza non inferiore a metri 1,20 nonché delimitati da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti devono essere notificati ai competenti uffici regionali.
5. I proprietari che vogliono sottrarre i propri terreni all'esercizio dell'attività venatoria dovranno presentare apposita istanza motivata al competente servizio regionale.
6. Chiunque violi le disposizioni contenute nei commi 2-3-4 del presente articolo è soggetto alle sanzioni contenute negli articoli 15 e 21 della Legge 157/1992.

ART. 12

DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 842 "Caccia e pesca" e 843 "Accesso al fondo" del Codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al



Comune di
Fontanafredda

fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti la chiara intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato con l'adozione di una specifica ordinanza, qualora uno stato d'emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

4. Previa richiesta al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità l'accesso al fondo può essere consentito per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per permettere la manutenzione di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli enti pubblici territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

ART. 13

CANI A GUARDIA DI PROPRIETÀ RURALI

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere sempre impedito l'accesso alle strade stesse.

4. La presenza di cani dovrà essere segnalata con apposito cartello posto sui portoni d'ingresso della proprietà (DPR 26 giugno 2015, n. 0127/Pres. 2015 – Allegato A "SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI E GATTI AI SENSI DELL'ART. 4 c. 1 DELLA L.R. 20/2012. Comma 1. MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI").

5. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi le disposizioni contenute:

- nei commi 1-2-3 del presente articolo;
- nel comma 4 del presente articolo, omettendo di segnalare la presenza di cani con apposito cartello.

ART. 14

ACCENSIONE DI FUOCO NELLE CAMPAGNE

Fermo restando quanto previsto dalla Legge regionale 7 novembre 2019 n. 17 "Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi", nonché dal vigente piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per l'incenerimento di teli, legacci, sacchi, imballaggi e materiali di qualsiasi natura. Tale comportamento si configura e viene sanzionato come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dal Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA-FVG, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.



Comune di
Fontanafredda

2. Salvo quanto previsto dal comma 2, qualora non venga effettuata la triturazione con aspersione sul terreno dei residui, l'eliminazione tramite abbruciamento di modiche quantità di sterpaglia, fogliame, residui della potatura e ceduzione delle siepi, è consentito, da ottobre a marzo (salvo casi di episodi acuti ed emergenziali di inquinamento atmosferico) mediante raggruppamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali summenzionati e ogni altro materiale agricolo o forestale derivante dalla normale pratica agricola. Tali operazioni devono avvenire nel luogo di produzione per il reimpiego sul luogo medesimo dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti (dovrà seguire l'aspersione in loco delle ceneri spente che ne risulteranno).

3. È sempre vietato l'abbruciamento di materiale vegetale proveniente da aree verdi, quali parchi, giardini ed aree cimiteriali.

4. Il cumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento deve essere collocato ad una distanza, in linea d'aria, di almeno **100** metri dalle strade pubbliche, dalla ferrovia e dalle abitazioni, avendo sempre cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo.

5. Il proprietario o conduttore del fondo deve assicurare la presenza ininterrotta di almeno una persona maggiorenne durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

6. Nelle giornate ventose, in presenza cioè di vento superiore a quello classificato come brezza nella scala Beaufort (**allegato 3**) le operazioni di accensione e abbruciamento non sono consentite, onde evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

7. I falò epifanici, mai alimentati artificialmente e comunque costituiti esclusivamente da materiale vegetale opportunamente essiccato, potranno essere allestiti e bruciati previa presentazione di apposita comunicazione da redigere su apposito modulo per le istanze dei privati limitate a eventi privati/familiari (**allegato 4**). La comunicazione dovrà essere presentata all'ufficio protocollo comunale almeno **15** giorni prima dell'accensione.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi ciascuna delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo i casi in cui le condotte configurino violazione della norma speciale D.Lgs. 152/2006.

ART. 15

SPIGOLATURE, RASTRELLATURE E RASPOLLATURE

1. Sui terreni altrui, anche se non delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o altro stabile riparo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario o conduttore, anche se i fondi risultano interamente spogliati del raccolto.

2. Salvo che il proprietario o conduttore del fondo sia presente, il consenso dato deve risultare da un permesso scritto, da esibirsi a richiesta degli agenti. Il suddetto permesso potrà essere redatto utilizzando il fac-simile allegato al presente regolamento (**allegato 5**).



Comune di
Fontanafredda

3. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi le disposizioni contenute nel presente articolo.

CAPO IV ACQUE

ART. 16 DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523)
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo. Ai sensi dell'art. 913 "Scolo delle acque" del Codice civile il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

ART. 17 IRRIGAZIONE

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino quest'ultima e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, i proprietari i conduttori dei terreni sui quali si effettua l'irrigazione, devono collocare le attrezzature per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da impedire la caduta d'acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi le disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 18 GESTIONE DI FOSSI E CANALI

1. Ai proprietari e/o conduttori di terreni, o ai loro aventi causa, di fossi e canali privati, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo



Comune di
Fontanafredda

tale da tenerli sgombri dall'eccessiva vegetazione che possa provocare il formarsi di depositi di materiali vari, che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque. Tale espurgo deve essere eseguito almeno una volta all'anno e, all'occorrenza più volte, a cura e spese dei proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli.

2. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque, è fatto divieto ai proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli di sopprimere e/o tombinare fossi e canali.

3. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire, nei nuovi fondi agricoli, almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

4. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi e/o canali senza la preventiva autorizzazione degli Enti competenti.

5. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere corredata dalla seguente documentazione, elaborata da tecnico abilitato:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo idraulico (ai sensi della L.R. n. 11/2015 e del D.Reg. n. 83/2018 dd. 11.04.2018);
- d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali del/i fondo/i oggetto dell'intervento;
- e) tempi di realizzazione dell'opera;

6. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo deve essere rilasciata, sentito il consorzio di bonifica territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi le disposizioni contenute:

- nel comma 1 del presente articolo;
- nei commi 2-3 del presente articolo, per modifiche e soppressioni nonautorizzate di fossi e canali.

ART. 19 DISTANZE PER CANALI E FOSSI

1. Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., chiunque intenda scavare fossi o canali presso il confine di proprietà deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale. Tale distanza, in ogni caso, non può essere inferiore a metri 1.

2. Per la realizzazione di canali di bonifica o irrigui di competenza degli enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche



Comune di
Fontanafredda

disposizioni vigenti in materia.

ART. 20
SCARICO NEI FOSSI

1. Fatta salva la normativa vigente relativa agli scarichi (D.Lgs. 152/2006 Parte III, Sezione II, Titolo III) è vietato convogliare qualsiasi sostanza o materiale diverso dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, private ed interpoderali, nei canali di scolo e nelle cunette stradali.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 è soggetto alle sanzioni in essa contenute.

ART. 21
BACINI DI RACCOLTA DELL'ACQUA PLUVIALE

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 "Distanze per pozzi, cisterne, fossi e tubi" del Codice civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui o per abbeverare gli animali è soggetta ad autorizzazione degli Enti competenti.
2. La realizzazione dei bacini di raccolta di acqua pluviale, di cui al primo comma del presente articolo, nella fascia di rispetto stradale è soggetta all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno del bacino ed il confine della strada pubblica non potrà essere inferiore alla profondità del bacino e, in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali;
 - c) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
 - d) che siano impiegati mezzi larvicidi e insetticidi qualora necessario.
4. È soggetta alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque, nel realizzare nuovi bacini di raccolta dell'acqua pluviale, violi le disposizioni contenute nel presente articolo.

CAPO V
DISTANZE, MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI TERRENI

ART. 22
DISTANZE PER ALBERI E SIEPI

1. Ad integrazione di quanto già descritto nell'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere



Comune di
Fontanafredda

inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a metri 6.

2. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, c. 7 e 8, del D.P.R. 495/1992: non inferiore a metri 1 (se le siepi vive, anche a carattere stagionale, sono tenute ad un'altezza non superiore a metri 1), non inferiore a metri 3 (se le siepi vive o piantagioni superano 1 metro di altezza).

3. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'art. 892 "Distanze per gli alberi" del Codice civile (vedi articolo 7 del presente regolamento).

4. Per quanto riguarda i filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, si veda quanto prescritto nell'art. 34 del presente regolamento.

5. Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 285/1992.

ART. 23

SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

1. I proprietari o conduttori dei fondi che confinano con strade interpoderali e private ad uso pubblico sono tenuti a tagliare i rami degli alberi e delle siepi che si protendono sulla sede stradale a quote inferiori a metri 5. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e alle altre infrastrutture stradali. Chiunque violi tali disposizioni è tenuto a procedere al taglio dei rami.

2. I proprietari o conduttori di cui al precedente comma sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolte o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla sede stradale creando pericolo o disagio alla circolazione; qualora ciò avvenisse dovranno intervenire tempestivamente alla rimozione degli stessi.

3. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.

4. Gli alberi, piantumati nelle vicinanze delle strade comunali, interpoderali e private ad uso pubblico che, per la loro altezza, grandezza ed inclinazione possano cadere ed arrecare pericolo per la circolazione stradale, dovranno essere rimossi.

5. Ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), i proprietari di terreni confinanti con la strada pubblica hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere la strada, tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie.

6. Ai sensi dell'art. 29 commi 2 e 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) i proprietari di terreni confinanti con la strada pubblica devono provvedere alla rimozione, nel più breve tempo possibile, degli



Comune di
Fontanafredda

alberi e dei rami caduti sul piano stradale per effetto di intemperie o altre cause.

7. Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. 285/1992.

ART. 24

MANUTENZIONE DI STRADE INTERPODERALI DI PUBBLICO TRANSITO

1. I proprietari e i conduttori di terreni confinanti con strade interpoderali di pubblico transito, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per la loro intera larghezza.

ART. 25

ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE E I FOSSI

1. I proprietari di terreni sono tenuti a segnalare con idonea documentazione e prima di procedere alle operazioni di aratura, eventuali spostamenti del sito della sede stradale rispetto ai precedenti confini. Tale segnalazione non esime dal rispetto di quanto previsto dai commi seguenti.

2. È vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.

3. Nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali è vietato alterare i confini delle strade; durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli è vietato imbrattare le carreggiate.

4. È sempre obbligatorio procedere, senza ritardo, alla pulizia e alla rimozione di residui di terreno agricolo che abbiano accidentalmente imbrattato il piano stradale.

5. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, i proprietari e i conduttori, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso se l'aratura è parallela al fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; la fascia di rispetto è di metri 3 qualora l'aratura sia perpendicolare al fosso per consentire le manovre necessarie ai mezzi agricoli.

6. I frontisti delle strade di uso pubblico non dotate di fosso, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo la stessa una regolare capezzagna di larghezza minima di metri 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di metri 1, nei casi di aratura parallela alla stessa.

7. Escluse le operazioni di sfalcio, la fascia di rispetto parallela o perpendicolare al terreno arato, non potrà in nessun modo essere oggetto di lavorazione del terreno anche solo superficiale, in modo da non danneggiare la compattezza del terreno.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi le



Comune di
Fontanafredda

disposizioni contenute:

- nei commi 5-6 del presente articolo;
- nel comma 7 del presente articolo.

CAPO VI

GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI DI ALLEVAMENTO

ART. 26 NORME DI RIFERIMENTO

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti è soggetta alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. *“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006”*.
2. Per quanto contenuto nel presente capo si fa inoltre riferimento alla seguente normativa: D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* articoli 112 - 185 comma 1 (lettera e) - 137 comma 14; D. M. Politiche Agricole e Forestali 7/04/2006 *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”*; D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 *“Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE”*; D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 *“Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”*.
3. Per utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di allevamento si intende la gestione dei fertilizzanti azotati, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi.

ART. 27 SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Per quanto concerne lo spargimento degli effluenti di allevamento si fa riferimento, in particolare, agli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 3/2013, alle modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 536 del 16 marzo 2007, nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel *“Codice di Buona Pratica Agricola”* di cui al D.M. 19 aprile 1999.
2. È sempre vietato lo spargimento di effluenti zootecnici nelle:
 - a) aree di cava non ripristinata ad uso agricolo;
 - b) aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica di pubblici acquedotti, per una distanza non inferiore a 200 ml. dal pozzo stesso;
 - c) aree con ristagni d'acqua, oppure ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello di superficie libera dalla falda idrica disti meno di ml.1,50 dal piano di campagna;
 - d) aree con pendenza superiore al 15%;



Comune di
Fontanafredda

- e) aree franose e geologicamente instabili;
 - f) sul suolo agricolo a coltivazione orticola in atto;
 - g) durante intense precipitazioni atmosferiche, o su terreni saturi d'acqua;
3. entro 10 mt. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali e 30 mt. di distanza dalle acque lacustri, laghi,
4. Lo spargimento dovrà avvenire esclusivamente sul suolo, non su fossi o scoline e dovrà essere assicurata l'impossibilità, anche indiretta, di immissione o percolazioni di liquami in corsi d'acqua superficiali. Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare qualsiasi fenomeno di ruscellamento all'atto dello spargimento.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi le disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 28

MODALITÀ DI SPARGIMENTO ED INTERRAMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento non dovrà avvenire tramite mezzi che possono creare aerosol e dovrà essere tenuto conto della direzione dei venti al fine di evitare sviluppo di odori molesti.
2. Lo spargimento degli effluenti ad una distanza inferiore a 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura entro le 24 ore (secondo l'ordine di spandimento), al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatizzazione, il rischio di ruscellamento e lisciviazione dell'azoto.
3. Lo spargimento degli effluenti ad una distanza superiore ai 100 metri da centri abitati e dalle singole abitazioni comporterà comunque l'obbligo di interrimento entro le 48 ore.
4. Sulle colture erbacee ed arboree in atto ad una distanza superiore ai 100 mt dal centro abitato e singole abitazioni è consentita la distribuzione di effluenti di allevamento mediante attrezzature che non creino aerosol. È sempre vietato lo spandimento nei mesi da giugno a settembre.
5. Per i prati stabili ci si riferisce alla L.R. n. 9 del 29 aprile 2005 all'allegato c).
6. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi ciascuna delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 29

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER DEIEZIONI E LETTIERE DEGLI ALLEVAMENTI AVICUNICOLI

1. L'impiego come ammendante agronomico della "pollina" (cioè deiezioni e lettiera esauste provenienti dagli allevamenti avicunicoli) è consentito purché la stessa sia di sola produzione e provenienza da aziende e privati con rispettivamente sede operativa e residenza in



Comune di
Fontanafredda

Comune di Fontanafredda oppure produzione e provenienza al di fuori del nostro territorio comunale, purché il suddetto ammendante venga utilizzato su terreni del Comune di Fontanafredda di cui i produttori della pollina siano proprietari o conduttori.

2. Fatto salvo quanto previsto nei vigenti articoli 14 e 15 del D.P.Reg. 11 gennaio 2013, n. 3/Pres., coloro che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica della pollina hanno l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'Area Ambiente e al Responsabile dell'Area Vigilanza, con un preavviso di almeno 72 ore, la data in cui avranno inizio le operazioni di spandimento ed i terreni interessati dall'applicazione dell'ammendante.

3. La pollina potrà essere utilizzata solamente se preventivamente sottoposta ad idoneo trattamento larvicida e per il suo utilizzo si dovrà procedere comunque ad un adeguato intervento di aratura ed immediato interrimento.

4. È fatto divieto assoluto di utilizzare la pollina nella pratica di concimazione dei terreni agricoli nei mesi da aprile ad ottobre.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi ciascuna delle disposizioni contenute:

- nel comma 1 del presente articolo,
- nel comma 2 del presente articolo,
- nel comma 3 del presente articolo,
- nel comma 4 del presente articolo.

ART. 30

STOCCAGGI E CUMULI TEMPORANEI

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.

2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali. Deve essere sempre impedita l'infiltrazione di acqua derivante dallo sgrondo dei piazzali e delle aree contermini.

3. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite a condizione che vengano interrate entro il giorno successivo allo spandimento (fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie).

4. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, l'accumulo su suolo agricolo di letami e l'accumulo di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno di letami dei medesimi.



Comune di
Fontanafredda

5. L'accumulo su suolo agricolo non può, in ogni caso, avere durata superiore a 90 giorni.

CAPO VII

LOTTA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE E GLI ANIMALI NOCIVI

ART. 31

USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

1. È fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza nella scala Beaufort – da 12 a 19 km/h (allegato 3). Si precisa che la velocità del vento va misurata ad un'altezza di 2 metri dal suolo.
2. L'irrorazione di prodotti fitosanitari è consentita purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o proprietà di terzi.
3. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti insetticidi e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi ciascuna delle disposizioni contenute nei commi 1-2-3 del presente articolo.

ART. 32

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1. La principale legge di riferimento sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari è il D.M. 22 gennaio 2014: *Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».*
2. Nell'articolo che segue si fa particolare riferimento al punto A.5.6. del Piano, contenente le *“Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”.*
3. Per aree sensibili, frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ai sensi del punto A.5.6. del Piano, si intendono parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini e superfici in prossimità di strutture sanitarie.

ART. 33

DISTANZE DA RISPETTARE NELL'EFFETTUARE TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI



Comune di
Fontanafredda

1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree sensibili, frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. In particolare, nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di **100** metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68 ai sensi del D.Lgs. 65/2003 e le indicazioni di pericolo corrispondenti, così come da tabella di conversione della classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE (allegato 6).
3. Nel caso in cui vengano adottate adeguate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.
4. Si considerano adeguati sistemi di contenimento della deriva l'utilizzo di idonei ugelli anti-deriva e di atomizzatori a tunnel, tanto quanto la posa di appropriate barriere naturali (siepi) o artificiali (muri, reti ombreggianti). Le barriere potranno considerarsi efficaci qualora la loro altezza superi di 1 metro l'altezza della coltura.
5. Quanto descritto nei commi precedenti vale anche per le colture non a bersaglio.
6. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi ciascuna delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 34

NUOVI IMPIANTI: DISTANZE DI RISPETTO DALLE AREE SPECIFICHE PARTICOLARMENTE SENSIBILI E DALLE ABITAZIONI CIVILI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Nelle aree adiacenti alle zone sensibili, i filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente, devono essere collocati e mantenere una distanza pari ad almeno 10 metri lineari dal confine con l'obbligo di interposizione di una siepe o fascia alberata, quest'ultima di altezza che superi di almeno 1 metro quella della coltura, costituita da varietà con precoce formazione fogliare per preservare le pertinenze da accidentale deriva da prodotti fitosanitari; la distanza di 10 metri potrà essere ridotta a 5 metri se si utilizzano varietà resistenti. Tale siepe o fascia alberata deve essere interposta tra l'impianto di vigneto o altra coltivazione arborea ed il confine di



Comune di
Fontanafredda

proprietà, con la funzione di contenere la eventuale deriva da prodotti fitosanitari, favorire il rifugio degli insetti utili e la conservazione della biodiversità. I pali di sostegno e i tiranti degli impianti sono da considerarsi parti integranti delle colture stesse.

2. Nelle aree adiacenti alle zone sensibili la distanza può essere ridotta a 5 metri qualora siano coltivate specie di tipo erbaceo.

3. Nelle altre aree, i filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, la distanza (compresi eventuali tiranti) dovrà essere di 3 metri lineari da: confine stradale, fosso/canale/scolina, confini di proprietà, se l'appezzamento è disposto parallelamente; 5 metri lineari da: confine stradale, fosso/canale/scolina, confini di proprietà, se l'appezzamento è disposto perpendicolarmente. In ogni caso, la distanza non potrà mai essere inferiore a 8 metri dalle abitazioni.

4. Lungo il confine di proprietà laddove ci siano fabbricati residenziali esistenti c'è l'obbligo di realizzare una schermatura a siepe con altezza che superi di 1 metro quella della coltura in atto.

5. Alle distanze di cui sopra non è ammessa deroga né accordo/convenzione tra privati.

6. All'interno del Sito di Interesse Comunitario (SIC) il nuovo impianto o reimpianto è possibile esclusivamente con vitigni resistenti alle malattie oppure con varietà iscritte nell'elenco regionale delle varietà idonee alla coltivazione, purché i trattamenti fitosanitari siano effettuati con irroratrici a tunnel con recupero ed utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari permessi in agricoltura biologica.

7. Nel caso in cui all'interno dell'area SIC siano presenti aree di protezione e/o aree specifiche particolarmente sensibili, le distanze dei nuovi impianti da tali aree, dovranno rispettare le indicazioni previste dai precedenti commi 3 e 4. In questa area il diserbo chimico è vietato.

8. È vietato il nuovo impianto di vigneti in ambito residenziale consolidato, in ambito residenziale in corso di formazione e in ambito residenziale di nuova formazione come individuato nel piano di assetto del territorio.

9. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi ciascuna delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 35

DISPOSIZIONI PARTICOLARI A TUTELA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

1. Gli abilitati all'uso di presidi sanitari sono tenuti ad adottare particolare cautela atta ad evitare che, irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, adeguatamente segnalati con uno o più evidenti cartelli, si verifichino sconfinamenti del prodotto fitosanitario impiegato.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa indicata nella tabella inserita nel capo VIII del presente regolamento, chiunque violi delle disposizioni contenute nel presente articolo.



Comune di
Fontanafredda

ART. 36
DISTRIBUZIONE DI ESCHE AVVELENATE

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia dell'incolumità di persone e animali, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute 13 giugno 2016, *"Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati"* e successive proroghe alla sua efficacia, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli, materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni, lesioni o morte di chi lo ingerisce.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione possono essere eseguite esclusivamente da imprese specializzate e secondo le modalità contenute nell'art. 2 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 13.06.2016.

CAPO VIII
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37
DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli operatori della polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia già previsto e sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 con sanzione amministrativa pecuniaria in misura non superiore a 10.000 euro.
3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione ed il ricorso verso le sanzioni irrogate si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 38
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. È sempre previsto il ripristino dello stato dei luoghi, qualora gli stessi, per effetto della condotta del trasgressore, siano stati alterati.
2. L'omesso ripristino nei tempi disposti determineranno l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore.

ART. 39
SANZIONI

1. Secondo quanto già contenuto nel comma 2 dell'art. 37 del presente



Comune di
Fontanafredda

regolamento comunale, salvo che la fattispecie non sia già contemplata e sanzionata da normativa sovraordinata e salvo che il fatto non costituisca reato, chi viola le disposizioni contenute nel presente regolamento soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa nelle seguenti fasce

(vedi tabella delle sanzioni per ogni singola violazione)

SANZIONIDI FASCIA 1: sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00

SANZIONI DI FASCIA 2: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

SANZIONI DI FASCIA 3: sanzione pecuniaria da € 75,00 a € 450,00

SANZIONI DI FASCIA 4: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00

ART. 40
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line.
2. Sono abrogati il precedente regolamento in materia e le altre disposizioni degli organi comunali già inserite nel presente regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.

TABELLA DELLE SANZIONI

ART.	c.	FATTISPECIE	FASCIA	ALTRO
6	3b	Eliminazione di specie arboree/arbustive senza preventiva comunicazione al Comune; senza rispettare le prescrizioni indicate nel presente regolamento/impartite dal Comune; effettuata primache siano trascorsi almeno 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione	4	
6	5	Le operazioni di compensazione non si concludono entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione	2	
6	6	Eliminazione di vegetazione infestante in prossimità di siepi e zone boscate tramite abbruciamento	2	
8		Prati stabili: si applicano le disposizioni e sanzioni contenute nella L.R. 9/2005	---	L.R. 9/2005
9	2	Omessa esecuzione della pulizia e ciascuno degli sfalci previsti sui terreni incolti	3	
10	2-3-4	Pascolo su terreni pubblici o privati senza preventiva autorizzazione scritta; pascolo durante le ore notturne in aree non chiuse da idonei recinti	2	
10	6	Omessa comunicazione di greggi in transito almeno 72 ore prima dell'arrivo	1	
11		Esercizio venatorio - tutte le fattispecie contenute nell'art. 11	---	artt. 15 e 21 L.157/1992
13	1-2-3	Cane vagante, che circola libero e senza custodia oltre i confini della proprietà privata	---	L.R. 20/2012
13	4	Omessa collocazione di cartello che indica la presenza di un cane all'interno della proprietà	1	
14		Accensione di fuochi - tutte le fattispecie contenute nell'art. 14	3	



Comune di
Fontanafredda

15	1-2	Spigolature, rastrellature, raspollature non autorizzate	1	
17		Irrigazione - tutte le fattispecie contenute nell'art. 17	1	
18	1	Omessa eliminazione di vegetazione, materiali e depositi che impediscono il libero deflusso delle acque in fossi e canali	1	
18	2-3	Modifiche o soppressioni non autorizzate di fossi e canali	3	
20	1	Scarico nei fossi - la fattispecie contenuta nell'art. 20	---	D.Lgs. 152/2006
21	2	Realizzazione di un bacino di raccolta dell'acqua pluviale in assenza di preventiva autorizzazione o senza rispettare le prescrizioni indicate nel presente regolamento/impartite dal Comune	4	
22	1-2	Distanze per alberi e siepi - tutte le fattispecie contenute nell'art. 17	---	D.Lgs. 285/1992, art. 16
23		Siepi e alberi prospicienti le strade - tutte le fattispecie contenute nell'art. 17	---	D.Lgs. 285/1992, art. 29
25	5-6	Omesso rispetto delle distanze atte a formare adeguate capezzagne durante le operazioni di aratura	2	più € 1,00 per ogni metro lineare > a 10,00
25	7	(escluse le operazioni di sfalcio) Lavorazione, anche solo superficiale, del terreno della fascia di rispetto (capezzagna)	1	più € 1,00 per ogni metro lineare > 10,00
27	2-3	Spargimento degli effluenti in zone vietate (salvo che il fatto non costituisca reato)	3	
28		Spargimento ed interrimento degli effluenti - tutte le fattispecie contenute nell'art. 28	3	
29	1	Impiego di pollina in violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 (provenienza)	4	
29	2	Impiego di pollina in violazione delle disposizioni contenute nel comma 2 (omessa o tardiva comunicazione)	2	
29	3	Impiego di pollina in violazione delle disposizioni contenute nel comma 3	3	
29	4	Spargimento di pollina nei mesi vietati (periodo compreso tra aprile e ottobre)	4	
31	1-2-3	Irrorazione di prodotti fitosanitari in violazioni delle disposizioni contenute nei commi 1-2-3	4	
33	2-6	Trattamenti fitosanitari eseguiti a distanze inadeguate o senza i necessari accorgimenti	4	
34	1-2-8	Nuovi impianti e reimpianti: omesso rispetto delle distanze di impianto prescritte	3	
35	1	Irrorazione prodotti fitosanitari su colture biologiche da parte di terzi	4	

ALLEGATO N. 1 (RIFERIMENTO ART. 7)

NUOVI IMPIANTI - SPECIE ARBOREE AUTOCTONE

Acer Campestre	Acero campestre
Alnus Glutinosa	Ontano nero
Carpinus Betulus	Carpino bianco
Fraxinus Angustifolia	Frassino ossifillo
Juglans Regia	Noce comune
Morus Alba	Gelso bianco
Morus Nigra	Gelso nero
Platanus spp	Platano
Populus Alba	Pioppo bianco
Populus Nigra	Pioppo nero
Populus Tremula	Pioppo cinerino
Prunus Avium	Ciliegio selvatico
Quercus Robur	Farnia
Salix Alba	Salice bianco
Salix cinerea	Salice cinerino
Tilia Cordata	Tilia
Ulmus Minor	Olmo campestre

NUOVI IMPIANTI - SPECIE ARBUSTIVE AUTOCTONE

Comus Mas	Corniolo
Cornus Sanguinea	Sanguinella
Corylus Avellana	Nocciolo
Crataegus Oxycantha	Biancospino
Evonymus Europeus	Evonimo
Frangula Alnus	Frangola
Laurus Nobilis	Alloro
Ligustrum Vulgare	Ligustro
Prunus Spinosa	Prugnolo
Rhamnus Frangola	Alterno
Sambucus Nigra	Sambuco nero
Viburnum Lantana	Viburno
Viburnum Opulus	Pallon di maggio
Laburnum Anagyroides Medicus	Maggiociondolo

ALLEGATO N. 2 (RIFERIMENTO ART. 10 COMMA 2 Reg. Pol. Rurale e art. 43 Reg. Pol. Vet. DPR 320/1954)

Oggetto: Comunicazione di spostamento di gregge/mandria per pascolo vagante

Io sottoscritto
nato a il
residente a in via / piazza
in qualità di proprietario conduttore della mandria / del gregge titolare del libretto di pascolo
vagante n. del rilasciata dal Comune di e costituita dai seguenti
animali: n° n° n°

COMUNICO

di transitare nel Vostro Comune dal giorno al giorno

(elenco dei comuni che verranno attraversati e indicazione del comune di destinazione finale:.....
.....)

provenendo dal Comune di in territorio di codesto Comune dove nella località
..... dispone di un pascolo, garantendo di non arrecare nessun danno alle colture in atto.

Dichiaro che tutti gli animali sono esenti da malattie infettive, a tal fine allego copia del libretto sanitario

Dichiaro che non vi sarà stazionamento del gregge

Dichiaro che lo stazionamento avverrà esclusivamente con **l'esplicito consenso** dei proprietari dei
terreni ed è di proprietà di....., sufficiente per il periodo dal..... al.....

Sono altresì consapevole che eventuali danni recanti pregiudizio a terzi comporteranno a mio carico la
responsabilità extracontrattuale secondo quanto dagli artt. 2043 c.c. e ss.

**Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità.**

Distinti saluti.

lì, _____

IL RICHIEDENTE

Per presa d'atto:
Il Comandante della P.L.

la presente domanda deve essere consegnata al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da trasferire

ALLEGATO N. 3 (RIFERIMENTO ARTICOLI 14 c. 7 - 31 c. 1)

Scala Beaufort della forza del vento

Valore Scala Beaufort	Termine descrittivo	Velocità media del vento			Effetti sulla terra	Altezza media delle onde (m)	Effetti sul mare
		nodi (KT)	m/s	Km/h			
0	Calma	< 1	0-0.2	<1	Calma; il fumo sale verticalmente.	-	Il mare è uno specchio.
1	Bava di vento	1-3	0.3-1.5	1-5	La direzione del vento è segnalata dal movimento del fumo, ma non dalle maniche a vento.	0.1	Leggere increspature dell'acqua.
2	Brezza leggera	4-6	1.6-3.3	6-11	Si sente il vento sul viso e le foglie frusciano; le maniche a vento si muovono.	0.2	Onde piccole, ma evidenti.
3	Brezza tesa	7-10	3.4-5.4	12-19	Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni.	0.6	Piccole onde, creste che cominciano a infrangersi.
4	Vento moderato	11-16	5.5-7.9	20-28	Si sollevano polvere e pezzi di carta; si muovono i rami piccoli degli alberi.	1	Piccole onde, che diventano più lunghe.
5	Vento teso	17-21	8-10.7	29-38	Gli arbusti con foglie iniziano a ondeggiare; le acque interne s'increspano.	2	Onde moderate allungate, con possibilità di spruzzi.
6	Vento fresco	22-27	10.8-13.8	39-49	Si muovono anche i rami grossi; gli ombrelli si usano con difficoltà.	3	Si formano marosi con creste di schiuma bianca.
7	Vento forte	28-33	13.9-17.1	50-61	Gli alberi iniziano a ondeggiare; si cammina con difficoltà contro vento.	4	Le onde s'ingrossano, la schiuma comincia a "sfilacciarsi" in scie.
8	Burrasca moderata	34-40	17.2-20.7	62-74	Si staccano rami dagli alberi; generalmente è impossibile camminare contro vento.	5.5	Marosi di altezza media; le creste si rompono e formano spruzzi vorticosi.
9	Burrasca forte	41-47	20.8-24.4	75-88	Possono verificarsi leggeri danni strutturali agli edifici (caduta di tegole o di coperchi dei camini).	7	Grosse ondate, con dense scie di schiuma e spruzzi, riducono la visibilità.
10	Burrasca fortissima	48-55	24.5-28.4	89-102	(Raro nell'entroterra) Alberi sradicati e considerevoli danni agli abitati.	9	Enormi ondate, con lunghe creste a pennacchio; il mare ha un aspetto biancastro.
11	Fortunale	56-63	28.5-32.6	103-117	(Rarissimo nell'entroterra) Vasti danni strutturali.	11.5	Onde enormi che possono nascondere navi di media stazza; il mare è coperto da banchi di schiuma e la visibilità è ridotta.
12	Uragano	>63	>32.7	>118	Danni ingenti ed estesi alle strutture.	14	Onde altissime; schiuma e spruzzi riducono molto la visibilità e il mare è tutto bianco.

Marca da
bollo
€ 16,00

Spett.le
COMUNE DI FONTANAFREDDA
AREA POLIZIA LOCALE
33074 FONTANAFREDDA (PN)
PEC: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
MAIL: [vigili@comune.fontanafredda.pn.it](mailto:vigli@comune.fontanafredda.pn.it)

**OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per
l'accensione di falò tradizionale**

ATTENZIONE: la presente comunicazione non sostituisce la richiesta di altre autorizzazioni/dichiarazioni previste da altre normative vigenti.

Il/la sottoscritto/a Cognome.....Nome
nato/aProv. (.....) il...../...../.....residente
a.....(.....)Via/Piazza :.....
n.....CAP..... Tel. n./.....
Cell. e-mail@.....
in qualità di

1. (...) Privato Cittadino

RICHIESTE L'AUTORIZZAZIONE

- per l'accensione di un falò tradizionale o fuoco epifanico, il giorno dalle ore alle ore nell'area scoperta del territorio del Comune di Fontanafredda, località via / piazza
altre informazioni atte a localizzare l'area interessata (es. Foglio e Mappale).....

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

- che è previsto l'afflusso di circapersone che non configura spettacolo/trattenimento ed è un evento privato;
- che l'area in cui verrà acceso il falò è di proprietà:

[] del sottoscritto

[] del Sig. che è disponibile al suo utilizzo (vedasi allegato).

Quantità di materiale utilizzato _____ (Kg/metri cubi)

- Distanza dalle strade pubbliche/ferrovie: _____ (almeno 100 metri)
- Distanza dalle case di proprietà: _____ (almeno 100 metri)
- Distanza dalle aree boschive: _____ (almeno 100 metri)

I sistemi e attrezzature antincendio, idonei allo scopo e proporzionati alla quantità di materiali utilizzati, saranno costituite da: _____

DICHIARA INOLTRE

di assumersi la responsabilità per l'accensione e di essere consapevole che la presente comunicazione non sostituisce eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per la regolarità della manifestazione sotto diversi profili (quali ad esempio l'accensione pericolosa di fuochi (Art 57 T.U.L.P.S.), ecc.);

di essere a conoscenza delle norme che regolano l'accensione dei fuochi, compresi eventuali regolamenti comunali, ed in particolare che il falò tradizionale deve rispettare una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. E' necessario adottare tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui. Il falò tradizionale deve essere composto solamente da materiale legnoso e vegetale, nel quale non saranno riportati materiali inquinanti o altri materiali definibili come rifiuti (es. cartoni, copertoni, parti mobili o altro) e non sarà alimentato da combustibili quali benzina o nafta.

di assumersi il rischio per infortuni e per eventuali danni a persone o cose;

che sarà bruciata esclusivamente legna (materiali accuratamente selezionati costituiti da residui vegetali delle stoppie, potature, ramaglie secche e scarti di legno (vergine) non trattati (con esclusione quindi di materiale plastico, pneumatici, parti di mobilio e simili);

che è escluso l'impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi ed inoltre che per l'accensione del materiale non sarà fatto uso di torce a gas;

che l'accensione del falò avverrà nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno (il falò sarà acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile);

che gli spettatori saranno tenuti a prudente distanza in modo da non arrecare pericolo o danno e saranno segnalate e opportunamente lasciate libere delle vie di fuga;

che ogni fuoco acceso dovrà essere custodito da persona o persone idonee alla sorveglianza fino allo spegnimento completo. Lo spegnimento avverrà alla fine della manifestazione allo scopo di evitare il perdurare dell'emissione di fumi e sostanze inquinanti e che lo smaltimento del residuo avverrà entro 5 giorni dall'evento, assicurando che al termine sarà posta particolare cura nella bonifica del terreno, come previsto dalla normativa vigente.

Le persone presenti dovranno sostare in area idonea, delimitata da idonee transennature, ad una distanza pari almeno al doppio dell'altezza del cumulo accatastato di materiale vegetale.

ULTERIORI INDICAZIONI E INFORMAZIONI CHE SI RITIENE DOVER FORNIRE

.....
.....
.....

Data:

Firma

+++++

ALLEGATI:

- **Copia documento di identità del richiedente in corso di validità**
- **N. 2 marche da bollo da 16.00 euro**
- **Copia autorizzazione scritta del proprietario del terreno privato, se diverso dal richiedente, dove avverrà l'accensione del falò**
- **Planimetria con indicazione dei punti di accensione e della distanza di 100 metri da strade e abitazioni**

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità via fax, tramite incaricato o tramite posta.

**INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)**

Il Comune di Fontanafredda (PN), nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo e gestiti nel contesto del relativo Procedimento. I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché, ove necessario, per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa, sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web istituzionale.

ALLEGATO N. 5 (RIFERIMENTO ART. 15)

AUTORIZZAZIONE A SPIGOLARE I RESIDUI DELLE COLTIVAZIONI

Il sottoscritto
nato a il
residente a in via / piazza
con recapito telefonico nella sua qualità di proprietario conduttore
dei terreni siti nel Comune di Fontanafredda e così contraddistinti:
foglio n. mappale n.
foglio n. mappale n.
foglio n. mappale n.
foglio n. mappale n.
foglio n. mappale n.
foglio n. mappale n.
foglio n. mappale n.
foglio n. mappale n.
foglio n. mappale n.
con la presente

AUTORIZZA

il Sig.
nato a il
residente a in via / piazza
ad effettuare la spigolatura dei residui delle coltivazioni a decorrere dalla data del
e fino al sui terreni sopraindicati

Fontanafredda,

firma

.....

ALLEGATO VII

Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento

Il presente allegato contiene una tabella destinata a facilitare la conversione dalla classificazione di una sostanza o miscela secondo la direttiva 67/548/CEE o la direttiva 1999/45/CE, rispettivamente, alla corrispondente classificazione secondo il presente regolamento. Ogniquale volta siano disponibili dati per la sostanza o la miscela, si effettuano una valutazione e una classificazione in conformità degli articoli da 9 a 13 del presente regolamento.

1. Tabella di conversione

I codici utilizzati sono illustrati nella tabella 1.1 e nel punto 1.1.2.2 dell'allegato VI

Tabella 1.1

Conversione tra la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE e la classificazione secondo il presente regolamento

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Stato fisico della sostanza (se pertinente)	Classificazione secondo il presente regolamento		Nota
		Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
E: R2		La conversione diretta non è possibile.		
E: R3		La conversione diretta non è possibile.		
O: R7		Org. Perox. CD	H242	
		Org. Perox. EF	H242	
O: R8	gas	Ox. Gas. 1	H270	
O: R8	liquido, solido	La conversione diretta non è possibile.		
O: R9	liquido	Ox. Liq. 1	H271	
O: R9	solido	Ox. Sol. 1	H271	
R10	liquido	La conversione diretta non è possibile. La conversione corretta di R10, liquido è: — Flam. Liq. 1, H224 se il punto di infiammabilità < 23 °C e il punto iniziale di ebollizione ≤ 35 °C — Flam. Liq. 2, H225 se il punto di infiammabilità < 23 °C e il punto iniziale di ebollizione ≤ 35 °C — Flam. Liq. 3, H226 se il punto di infiammabilità ≥ 23 °C		
F: R11	liquido	La conversione diretta non è possibile. La conversione corretta di F: R11, liquido è: — Flam. Liq. 1, H224 se il punto iniziale di ebollizione ≤ 35 °C — Flam. Liq. 2, H225 se il punto iniziale di ebollizione > 35 °C		
F: R11	solido	La conversione diretta non è possibile.		
F+: R12	gas	La conversione diretta non è possibile. La conversione corretta di F+: R12, gas risulta in Flam. Gas. 1, H220 o in Flam. Gas. 2, H221		
F+: R12	liquido	Flam. Liq. 1	H224	
F+: R12	liquido	Self-react. CD	H242	
		Self-react. EF	H242	
		Self-react. G	nulla	
F: R15		La conversione non è possibile.		
F: R17	liquido	Pyr. Liq. 1	H250	
F: R17	solido	Pyr. Sol. 1	H250	

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Stato fisico della sostanza (se pertinente)	Classificazione secondo il presente regolamento		Nota
		Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
Xn; R20	gas	Acute Tox.4	H332	(1)
Xn; R20	vapori	Acute Tox.4	H332	(1)
Xn; R20	polvere/nebbia	Acute Tox.4	H332	
Xn; R21		Acute Tox.4	H312	(1)
Xn; R22		Acute Tox.4	H302	(1)
T; R23	gas	Acute Tox.3	H331	(1)
T; R23	vapori	Acute Tox.2	H330	
T; R23	polvere/nebbia	Acute Tox.3	H331	(1)
T; R24		Acute Tox.3	H311	(1)
T; R25		Acute Tox.3	H301	(1)
T+; R26	gas	Acute Tox.2	H330	(1)
T+; R26	vapori	Acute Tox.1	H330	
T+; R26	polvere/nebbia	Acute Tox.2	H330	(1)
T+; R27		Acute Tox.1	H310	
T+; R28		Acute Tox.2	H300	(1)
R33		STOT RE 2	H373	(3)
C; R34		Skin Corr. 1B	H314	(2)
C; R35		Skin Corr. 1A	H314	
Xi; R36		Eye Irrit. 2	H319	
Xi; R37		STOT SE 3	H335	
Xi; R38		Skin Irrit. 2	H315	
T; R39/23		STOT SE 1	H370	(3)
T; R39/24		STOT SE 1	H370	(3)
T; R39/25		STOT SE 1	H370	(3)
T+; R39/26		STOT SE 1	H370	(3)
T+; R39/27		STOT SE 1	H370	(3)
T+; R39/28		STOT SE 1	H370	(3)
Xi; R41		Eye Dam. 1	H318	
R42		Resp. Sens. 1	H334	
R43		Skin Sens. 1	H317	
Xn; R48/20		STOT RE 2	H373	(3)
Xn; R48/21		STOT RE 2	H373	(3)
Xn; R48/22		STOT RE 2	H373	(3)
T; R48/23		STOT RE 1	H372	(3)
T; R48/24		STOT RE 1	H372	(3)
T; R48/25		STOT RE 1	H372	(3)

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Stato fisico della sostanza (se pertinente)	Classificazione secondo il presente regolamento		Nota
		Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
R64		Lact.	H362	
Xn; R65		Asp. Tox. 1	H304	
R67		STOT SE 3	H336	
Xn; R68/20		STOT SE 2	H371	(3)
Xn; R68/21		STOT SE 2	H371	(3)
Xn; R68/22		STOT SE 2	H371	(3)
Carc. Cat. 1; R45		Carc. 1A	H350	
Carc. Cat. 2; R45		Carc. 1B	H350	
Carc. Cat. 1; R49		Carc. 1A	H350i	
Carc. Cat. 2; R49		Carc. 1B	H350i	
Carc. Cat. 3; R40		Carc. 2	H351	
Muta. Cat. 2; R46		Muta. 1B	H340	
Muta. Cat. 3; R68		Muta. 2	H341	
Repr. Cat. 1; R60		Repr. 1A	H360F	(4)
Repr. Cat. 2; R60		Repr. 1B	H360F	(4)
Repr. Cat. 1; R61		Repr. 1A	H360D	(4)
Repr. Cat. 2; R61		Repr. 1B	H360D	(4)
Repr. Cat. 3; R62		Repr. 2	H361f	(4)
Repr. Cat. 3; R63		Repr. 2	H361d	(4)
Repr. Cat. 1; R60-61		Repr. 1A	H360FD	
Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 2; R61		Repr. 1A	H360FD	
Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 1; R61		Repr. 1A	H360FD	
Repr. Cat. 2; R60-61		Repr. 1B	H360FD	
Repr. Cat. 3; R62-63		Repr. 2	H361fd	
Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 3; R63		Repr. 1A	H360Fd	
Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63		Repr. 1B	H360Fd	
Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62		Repr. 1A	H360Df	
Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62		Repr. 1B	H360Df	
N; R50		Aquatic. Acute 1	H400	
N; R50-53		Aquatic. Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	
N; R51-53		Aquatic Chronic 2	H411	
R52-53		Aquatic Chronic 3	H412	

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Stato fisico della sostanza (se pertinente)	Classificazione secondo il presente regolamento		Nota
		Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
R53		Aquatic Chronic 4	H413	
N; R59		Ozone	EUH059	

Nota 1

Per queste classi può essere utilizzata la classificazione minima raccomandata di cui al punto 1.2.1.1 dell'allegato VI. Possono essere disponibili dati o altre informazioni che indicano che è appropriata una riclassificazione in una categoria di maggiore gravità.

Nota 2

Si raccomanda la classificazione nella categoria 1B anche se in certi casi potrebbe applicarsi la categoria 1C. Ralente ai dati originali può non essere sufficiente per distinguere tra le categorie 1B e 1C, poiché il periodo di esposizione ha potuto di norma raggiungere le quote per secondo il regolamento (CE) n. 440/2008. Tuttavia, in futuro, quando i dati sono derivati da prove effettuate secondo un metodo sequenziale, come previsto nel regolamento (CE) n. 440/2008, la categoria 1C dovrebbe essere presa in considerazione.

Nota 3

La via di esposizione potrebbe in futuro essere aggiunta all'indicazione di pericolo se è accertato in maniera conclusiva che nessun'altra via di esposizione è fonte di pericolo.

Nota 4

Le indicazioni di pericolo H360 e H361 si riferiscono in termini generali ad entrambe le proprietà relative agli effetti sulla fertilità e sullo sviluppo: «Può nuocere/Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto». Secondo i criteri di classificazione (allegato I, punto 3.7), l'indicazione di pericolo generale può essere sostituita da un'indicazione di pericolo specificante la natura del pericolo, nel caso in cui fosse dimostrata l'irriducibilità degli effetti o sulla fertilità o sullo sviluppo.

Tabella 1.2

Conversione tra le frasi di rischio attribuite secondo la direttiva 67/548/CEE e le prescrizioni supplementari relative all'etichettatura del presente regolamento

Direttiva 67/548/CEE	La presente direttiva
R1	EUH001
R6	EUH006
R14	EUH014
R18	EUH018
R19	EUH019
R44	EUH044
R29	EUH029
R31	EUH031
R32	EUH032
R66	EUH066
R39-41	EUH070